

**Deliberazione 31 luglio 2003**

**Integrazioni e modifiche della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 19 marzo 2003, n. 2438 (deliberazione n. 89/03)**

## **L’AUTORITA’**

### **PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 31 luglio 2003,
  
- Premesso che:
  - con decisione 4 settembre 2002, n. 4448/02 (di seguito: decisione n. 4448/02), il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 13 giugno 2001, n. 6691/01 (di seguito: sentenza n. 6691/01), relativamente al ricorso promosso dal consorzio Consiag di Prato (di seguito: consorzio Consiag), che ha annullato l’articolo 4 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n.2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00) nella parte in cui si prevede che “nel caso di servizio svolto in forma associata l’ambito tariffario coincide con l’insieme delle località servite, individuando singoli vincoli per il ricavo distribuzione e per il ricavo vendita dettaglio riferiti a ciascuna località e non all’ambito tariffario complessivamente inteso”;
  
  - ai fini dell’ottemperanza della sopra citata decisione, l’Autorità, con delibera 12 dicembre 2002, n. 205/02 (di seguito: delibera n. 205/02) ha avviato un procedimento volto tra l’altro a verificare, in relazione al caso prospettato della gestione del servizio di distribuzione nella forma associata del consorzio tra comuni, l’adeguatezza delle formule di calcolo attualmente previste dalla deliberazione n. 237/00, mediante la verifica della congruità tra costi effettivi e ricavi derivanti dall’applicazione delle medesime formule di calcolo;

- il Tar Lombardia, con sentenza 19 marzo 2003, n. 2438/03 (di seguito: sentenza n. 2438/03), accogliendo il ricorso promosso dal consorzio Consiag per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6691/01, ha ordinato all'Autorità:
  - a) di astenersi, limitatamente ai fini dell'ottemperanza a detto giudicato promossa con la citata delibera n. 205/02, dallo svolgere l'attività di verifica dell'adeguatezza delle formule di calcolo previste dalla deliberazione n. 237/00 sopra censurate, al caso prospettato dalle ricorrenti;
  - b) di individuare, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, criteri volti all'eliminazione dell'effetto economicamente penalizzante che le formule di cui alla lettera a), determinano in capo ai ricorrenti;
  - c) di approvare, in difetto di quanto ordinato alla lettera b), entro i successivi cinque giorni le tariffe inviate dalle ricorrenti;
- Visti:
  - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- Viste:
  - la deliberazione n. 237/00;
  - la delibera dell'Autorità 14 settembre 2001, n. 199/01 di approvazione del protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di finanza;
  - la delibera n. 205/02;
  - la sentenza n. 6691/01;
  - la decisione n. 4448/02;
  - la sentenza n. 2438/03;
- Considerato che:
  - con la sentenza n. 2438/03, il Tar Lombardia ha precisato che il contenuto precettivo della sentenza di primo grado n. 6691/01 è costituito “dall'accertamento che l'esclusione della possibilità di conferire unitaria rilevanza all'ambito tariffario complessivamente inteso, [...] anche per la situazione territoriale in cui opera il consorzio Consiag, senza tener conto della particolarità della fattispecie, determini un effetto illegittimo, perché conseguente ad una disparità di trattamento, economicamente penalizzante” per la medesima;
  - con la stessa sentenza, il Tar Lombardia ha censurato la delibera n. 205/02, sia “perché volta a verificare nuovamente l'adeguatezza, nella fattispecie, di criteri riconosciuti già inadeguati all'esito del giudicato”, sia perché volta a “conferire una interpretazione restrittiva della pronuncia alla sola fattispecie delle località servite nella forma associativa consortile [...] atteso che le peculiarità della realizzazione di una rete distributiva in un territorio vasto con profili altimetrici distinti, [...] sussistono in un sistema di tariffe autoritativamente regolate, indipendentemente dalla forma di organizzazione cui pertiene”;

- da quanto sopra considerato, il Tar Lombardia ha concluso che il vincolo che caratterizza l'attività dell'Autorità nel caso concreto, "si colloca entro un ambito tracciato, da un lato dalla determinazione a favore delle ricorrenti del vincolo dei ricavi per l'insieme delle località servite, considerate come un'unica località e, dall'altro, nella individuazione specifica di criteri volti all'eliminazione dell'effetto economicamente penalizzante";
- la disciplina di calcolo del vincolo sui ricavi contenuta nell'articolo 4 della deliberazione n. 237/00 si basa sulle seguenti caratteristiche del servizio:
  - a) i costi sostenuti dagli esercenti per la gestione del servizio dipendono dalle caratteristiche della singola località servita e sono crescenti con l'aumentare delle dimensioni della medesima località;
  - b) la scelta, operata dagli esercenti o dagli enti concedenti, di aggregare più località in un unico ambito è effettuata al fine di trarre vantaggio delle possibili sinergie derivanti dall'aggregazione di singole località servite;
- dalle osservazioni sopra riportate consegue che la sopra citata disciplina potrebbe realizzare un effetto economicamente penalizzante solo qualora il costo effettivo per effettuare il servizio in una forma associata su più località, in ragione delle peculiarità che connotano la gestione della rete di distribuzione in un territorio vasto e con profili altimetrici distinti, risulti maggiore della somma dei costi determinabili per ogni singola località gestita separatamente;
- in alternativa a quanto considerato al precedente alinea, l'eventuale effetto penalizzante potrebbe essere individuato nel mancato incremento di ricavi che l'esercente avrebbe nel caso di determinazione del vincolo sui ricavi con riferimento all'ambito tariffario complessivamente inteso; e che tuttavia, tale individuazione determinerebbe, qualora tali ricavi non risultino giustificati da costi effettivi equiparabili, un ingiustificato arricchimento a favore dell'esercente medesimo, in quanto comporterebbe il riconoscimento di una remunerazione superiore a quella assicurata dalla deliberazione n. 237/00 alla generalità degli esercenti;
- in considerazione della varietà delle situazioni territoriali che connotano le diverse gestioni del servizio di distribuzione, il maggiore costo effettivo di cui alla precedente lettera a), che potrebbe indurre danno all'esercente, può assumere valori differenti, fino a determinare costi effettivi complessivi equivalenti a quelli di un'unica località virtuale costituita dall'aggregazione delle singole località;
- Ritenuto che sia necessario:
  - definire criteri che consentano di eliminare l'eventuale realizzazione dell'effetto penalizzante sopra descritto, considerando tutte le peculiarità in relazione alle quali l'applicazione della disciplina di calcolo potrebbe determinare detto effetto, senza tuttavia determinare ingiustificati arricchimenti in capo agli esercenti;
  - che il costo riconosciuto sulla base dei criteri di cui al precedente alinea assuma valori differenti, fino ad un massimo pari a quello che sarebbe il costo riconosciuto dall'applicazione della formula, qualora le diverse località fossero considerate un'unica località virtuale;
  - procedere individualmente caso per caso, riconoscendo agli esercenti la facoltà di:

- a) dimostrare l'effetto economicamente penalizzante patito in ragione delle peculiarità che connotano la gestione della propria rete di distribuzione in forma associata estesa su più località in un territorio vasto e con profili altimetrici distinti;
  - b) nel caso sia dimostrato quanto indicato alla lettera a), determinare il vincolo dei ricavi, considerando i maggiori costi derivanti da tale gestione;
- consentire, al fine di assicurare una rapida e certa definizione del quadro tariffario coerentemente con le scadenze imposte dalla sentenza n. 2438/03 e relativamente agli anni termici 2001- 2002 e 2002-2003, agli esercenti che intendano avvalersi della facoltà di cui al precedente alinea, di applicare direttamente le opzioni tariffarie al fine dei conguagli per i medesimi anni termici;
  - prevedere controlli e ispezioni, anche nel quadro del protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di finanza, volti ad accertare la congruenza e la correttezza dei dati e delle dichiarazioni presentate ai fini di cui alla lettera a) del terzo alinea;
  - prevedere sin d'ora i conseguenti provvedimenti sanzionatori che verranno adottati dall'Autorità nel caso dell'eventuale accertamento di dichiarazioni non corrispondenti al vero ovvero nel caso in cui dalla verifica non risulti la prova dei maggiori costi

## DELIBERA

### **Articolo 1**

#### *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate nell'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n.2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00).

### **Articolo 2**

#### *Modifiche e integrazioni della deliberazione n. 237/00*

- 2.1 All'articolo 4, comma 4.1, sono aggiunti i seguenti commi:
- “4.1.1 Nel caso di ambiti tariffari formati da più località per i quali, in ragione delle peculiarità che connotano la gestione della rete di distribuzione in un territorio vasto e con profili altimetrici distinti, la gestione in forma associata determina, a parità di qualità del servizio, costi superiori alla somma dei costi che sarebbero determinati dalla gestione separata di ciascuna singola località, gli esercenti calcolano il vincolo dei ricavi sommando al vincolo dei ricavi ottenuto ai sensi del comma 4.1, un

ammontare pari alla differenza tra i maggiori costi sostenuti per l'ambito tariffario complessivamente inteso e la somma di quelli determinabili per ciascuna località facente parte dell'ambito gestita separatamente.

4.1.2 Il vincolo dei ricavi di cui al comma 4.1.1 non può essere superiore a quello risultante dalla determinazione del vincolo dei ricavi di cui al comma 4.1 per l'ambito tariffario complessivamente inteso, utilizzando per il calcolo le definizioni dei parametri riportate ai commi 4.2.1, 4.3.1 e 4.3.2.

4.1.3 Gli esercenti degli ambiti di cui al comma 4.1.1:

- a) comunicano all'ente concedente di ciascuna località facente parte dell'ambito che l'aggregazione delle località determina costi superiori alla somma dei costi determinabili per singola località, dando evidenza di tale maggiore costo;
- b) trasmettono all'Autorità, congiuntamente alla proposta tariffaria, una dichiarazione basata su evidenze contabili e oggettivamente verificabili, dei maggiori costi di cui alla precedente lettera a).

4.1.4 L'Autorità procede alle verifiche dei dati dichiarati, mediante controlli tecnici e ispezioni da svolgere anche in collaborazione con la Guardia di finanza. In caso di dichiarazione non corrispondente al vero, o nel caso in cui dalla verifica non risulti la prova dei maggiori costi, l'Autorità provvederà:

- a) alla determinazione delle opzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 13, comma 7;
- b) ad avviare un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95."

2.2 All'articolo 4, comma 4.2, è aggiunto il seguente comma:

"4.2.1 Nel caso di determinazione del vincolo sui ricavi di cui al comma 4.1.1, NU e LR di cui al comma 4.2 rappresentano:

- NU, il numero totale di clienti attivi nell'ambito tariffario, pari alla somma dei clienti attivi in ciascuna località appartenente all'ambito;
- LR, la lunghezza totale delle reti utilizzate nell'ambito, espressa in metri, esclusi gli impianti di derivazione di utenza che si estendono dalla condotta stradale fino al gruppo di misura."

2.3 All'articolo 4, comma 4.3 è aggiunto il seguente comma:

"4.3.1 Nel caso di determinazione del vincolo sui ricavi di cui al comma 4.1.1, i parametri di cui al primo, al terzo, al quarto, al nono e all'undicesimo alinea del comma 4.3, rappresentano:

- CID, il capitale annuo riconosciuto necessario allo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas nell'ambito tariffario;

- POP, la popolazione residente nell'ambito servito, pari alla somma delle popolazioni residenti in ciascuna località dell'ambito, relativa al 1999, come ricavata dal rapporto dell'Istat "popolazione e movimento anagrafico dei comuni";
- AM, un fattore correttivo per i maggiori costi propri delle grandi aree metropolitane, ed assume il valore:
- $AM = (MAXPOP - 500.000)^{0,0354}$  se MAXPOP è maggiore di 500.000;
- $AM = 1$  se MAXPOP è minore o uguale a 500.000,  
dove MAXPOP è pari al massimo dei valori assunti dalla popolazione residente in ciascuna località dell'ambito;
- APF, l'anno solare in cui è stata registrata la prima fornitura di gas nelle località dell'ambito, indipendentemente dalla titolarità della gestione;
- $h_0, h_1, h_2, h_3$  e  $h_4$ , i coefficienti fissati dall'Autorità per tutto il territorio nazionale che assumono i valori indicati nella tabella 2 dell'allegato 2. La zona altimetrica da utilizzare per la determinazione del coefficiente  $h_1$  è pari alla media, pesata sul numero di utenti e arrotondata all'intero, delle zone altimetriche delle località che formano l'ambito. Nel caso in cui nell'ambito siano presenti impianti utilizzati per la distribuzione di tipi di gas differenti, il coefficiente  $h_3$  assume il valore corrispondente al gas distribuito al maggior numero di utenti."

### Articolo 3

#### *Disposizioni transitorie e finali*

- 3.1 Per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 gli esercenti che determinano il vincolo dei ricavi ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1.1, della deliberazione n. 237/00 come modificata dal presente provvedimento, applicano le opzioni tariffarie determinate sulla base del medesimo comma, dopo averle trasmesse all'Autorità, congiuntamente alla dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 4.1.3, lettera b), della medesima deliberazione, entro e non oltre il 10 settembre 2003.
- 3.2 Per le opzioni tariffarie relative all'anno termico 2003-2004, il termine di cui all'articolo 12, comma 12.2, della deliberazione n. 237/00 è fissato al 30 settembre 2003.
- 3.3 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 31 luglio 2003

Il presidente: P. Ranci